



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

**PROLUSIONE INAUGURALE DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2022  
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO  
PARTENOPEO E DI APPELLO**

## *Nota della Direttrice*

Si pubblica per gentile concessione di S. Ecc. Rev. Mons. Domenico Battaglia, *Arcivescovo Metropolita di Napoli* e di Mons. Padre Luigi Ortaglio, *Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello* la prolusione inaugurale dell'anno giudiziario 2022 di S. Ecc. Rev. Mons. Filippo Iannone, o.c., *Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*.

# *La dimensione canonica della sinodalità\**

## *The canonical dimension of synodality*

FILIPPO IANNONE, O.C.

### RIASSUNTO

*La dimensione della sinodalità, come sottolineato dalla Commissione Teologica Internazionale nel suo documento “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa del 2018”, non costituisce una novità dal punto di vista ecclesiologicalo. Il metodo sinodale, come specifico modus vivendi et operandi di una Chiesa partecipativa e corresponsabile, richiede l’attivazione di processi di consultazione dell’intero Popolo di Dio e si fonda, come indicato dalle norme codiciali, sul diritto-dovere di ogni fedele di contribuire alla missione della Chiesa secondo la propria specifica vocazione.*

### PAROLE CHIAVE

*Sinodalità; Comunione, partecipazione, missione; Corresponsabilità; Diritto canonico*

### ABSTRACT

*The dimension of synodality, as underlined by the International Theological Commission in its 2018 document “Synodality in the Life and Mission of the Church”, does not constitute a novelty from the ecclesiological point of view. The synodal method, as a specific modus vivendi et operandi of a participatory and co-responsible Church, requires the activation of processes of consultation of the entire People of God and is based, as indicated by the norms of the Code, on the right-duty of each member of the faithful to contribute to the mission of the Church according to his or her specific vocation.*

### KEYWORDS

*Synodality; Communion, participation, mission; Co-responsibility; Canon law*

*SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Sinodo – 3. Il Codice di diritto canonico*

---

\*Prolusione inaugurale dell’anno giudiziario 2022 presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello e del Tribunale Metropolitano Napoletano, Museo Diocesano di Napoli, Largo Donnaregina, 17 febbraio 2022.

## 1. Premessa

Prima di affrontare il tema affidatomi *La dimensione canonica della sinodalità*, vorrei premettere una considerazione sulla sua collocazione nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno giudiziario di questo Tribunale Ecclesiastico. Lo faccio richiamando le parole pronunciate da Papa Francesco inaugurando l'anno giudiziario della Rota Romana lo scorso 27 gennaio. Il Santo Padre ha affermato che:

*«il percorso sinodale che stiamo vivendo coinvolge anche l'ambito giudiziario e la missione dei giudici ecclesiastici al servizio delle famiglie ... questa circostanza offre l'occasione di riflettere sulla sinodalità nei processi di nullità matrimoniale. Il lavoro sinodale, infatti, anche se non ha natura strettamente processuale, tuttavia va posto in dialogo con l'attività giudiziale, al fine di favorire un più generale ripensamento dell'importanza che l'esperienza del processo canonico ha per la vita dei fedeli che hanno vissuto un fallimento matrimoniale e, al tempo stesso, per l'armonia delle relazioni all'interno della comunità ecclesiale»<sup>1</sup>.*

E precedentemente, nel 2014, aveva ricordato ai giudici che:

*«la loro attività è pienamente inserita nel cammino della missione della Chiesa ... mediante il loro specifico ministero, offrono un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti. Essi sono essenzialmente pastori. E manifestano la dimensione pastorale del loro ministero giudiziario – che è servizio alla verità nella giustizia – sapendo scorgere dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, la presenza di persone che attendono giustizia»<sup>2</sup>.*

Anche gli operatori del settore giudiziario, in quanto tali, devono, quindi, contribuire all'approfondimento delle tematiche pastorali che la Chiesa è chiamata ad affrontare. In quest'ottica è doverosa la loro attenzione alla tematica sulla quale in questo tempo la Chiesa intera, e quindi la Chiesa particolare nell'ambito della quale svolgono il loro servizio, è chiamata a riflettere, anche perché, evidenzia il Papa, essa non è estranea alla loro specifica attività.

## 2. Il Sinodo

E il tema sul quale la Chiesa tutta oggi è chiamata a riflettere è la sino-

---

<sup>1</sup> FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 27 gennaio 2022, in *Osservatore Romano* del 27 gennaio 2022, p.8.

<sup>2</sup> FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 24 gennaio 2014, in *Communicationes* XL, 2014, pp. 60-61.

dalità, una dimensione decisiva per la sua vita e la sua missione. La Chiesa universale ha intrapreso un cammino che sfocerà nell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre del 2023. Tale cammino è iniziato 7 marzo del 2020, quando, con un comunicato, l'allora Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, il Card. Lorenzo Baldisseri, annunciava che Papa Francesco indicava la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione*.

Le parole-chiave del prossimo Sinodo dei Vescovi sono quindi tre: *comunione, partecipazione, missione*.

Nel *Discorso in occasione dell'inizio del percorso sinodale*<sup>3</sup>, lo scorso 9 ottobre, Papa Francesco ha sottolineato che:

*«Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio» (LG, 5), e ha aggiunto che: «Chiudendo il Sinodo del 1985, a vent'anni dalla conclusione dell'assise conciliare, anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la koinonia: da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della famiglia umana con Dio». E aggiungeva: «Conviene sommamente che nella Chiesa si celebrino Sinodi ordinari e, all'occorrenza, anche straordinari» i quali, per portare frutto, devono essere ben preparati: «occorre cioè che nelle Chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti»<sup>4</sup>. «Ecco dunque – conclude Papa Francesco – la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno».*

La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale. Dal battesimo deriva l'uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico *modus vivendi et operandi* della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere co-

---

<sup>3</sup> FRANCESCO, *Discorso per l'inizio del Percorso Sinodale*, 9 ottobre 2021, in *Osservatore Romano* del 9 ottobre 2021, p. 3.

<sup>4</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso a conclusione della II Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 7 dicembre 1985, in *Acta Apostolicae Sedis LXXVIII*, 1986, p. 435.

munione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice.

La Commissione Teologica Internazionale nel suo documento *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* del 2018 aveva sottolineato che il rinnovamento della vita sinodale della Chiesa richiede di attivare processi di consultazione dell'intero Popolo di Dio<sup>5</sup> e aveva ricordato che «la pratica di consultare i fedeli non è nuova nella vita della Chiesa. Nella Chiesa del Medioevo si utilizzava un principio del diritto romano: *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet* (ciò che riguarda tutti deve essere trattato e approvato da tutti)<sup>5</sup>. Assioma che non va inteso nel senso del conciliarismo a livello ecclesiologico né del parlamentarismo a livello politico, ma aiuta piuttosto a pensare e esercitare la sinodalità nel seno della comunione ecclesiale»<sup>6</sup>.

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. Nell'esercizio della sinodalità essa è chiamata ad articolare la partecipazione di tutti, secondo la vocazione di ciascuno, con l'autorità conferita da Cristo al Collegio dei Vescovi con a capo il Papa. La partecipazione si fonda sul fatto che tutti i fedeli sono abilitati e chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i rispettivi doni ricevuti dallo Spirito Santo.

Un diritto-dovere potremmo definire questo di cui è titolare ogni fedele, un diritto, come ha detto Papa Francesco, ma anche un obbligo (almeno morale), perché la mancata partecipazione di un membro all'attività dell'unico corpo, rende questo più povero. I carismi sono dati ai singoli per l'utilità comune, ricordava san Paolo ai Corinti (cf 1 Cor 12, 7)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Tale *Regula iuris* è ripresa dal Legislatore nel can. 119, 3°. Enunciato nel codice giustiniano del VI secolo e ancora utilizzato nel medioevo fino a trovare la sua formulazione compiuta in Bonifacio VIII, questo principio riassume l'esperienza della Chiesa dei Padri, prima che l'irrigidimento clericalista confinasse il laicato in posizione di passività. Il *debet* dell'antico brocardo suggerisce che la prassi sinodale non è una (benevola) concessione della gerarchia, ma un diritto (nativo) dei fedeli (cfr. LORENZO BALDISSERI, *Il quid, il quis e il quomodo della sinodalità*, in *Osservatore Romano*, 23 febbraio 2020, p.7).

<sup>6</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, n. 65. Il testo, dopo aver ricevuto parere favorevole dal Santo Padre Francesco, è stato pubblicato il 2 marzo 2018 (Cfr *Communicationes* L, 2018, pp.180-236). Cfr. anche FRANCESCO, *Discorso in Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, in *Enchiridion Vaticanum XXXI*, pp. 1088-1097.

<sup>7</sup> Si può vedere anche *Lumen gentium* 12.

### 3. *Il Codice di diritto canonico*

Queste le linee teologiche alle quali fa riferimento il cammino che ai vari livelli si sta portando avanti. La domanda che ora ci poniamo è come il Codice di Diritto di Canonico esprime questa dottrina.

«*Il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologicala. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologicala conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio «canonistico» l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in sé stesso, per quanto è possibile, per sua natura».*

Così leggiamo nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* con la quale Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983 promulgava il vigente Codice di Diritto Canonico<sup>8</sup>.

«*È il Codice del Concilio e, in questo senso, è l'«ultimo documento conciliare» ... Esso sarà il primo a inserire tutto il Concilio in tutta la vita»*, successivamente aveva affermato lo stesso Sommo Pontefice<sup>9</sup>.

Questa traduzione del magistero conciliare è evidente in tutto il testo codiciale e i documenti del Concilio sono, insieme allo *ius classicum*, le fonti primarie di una molteplicità di canoni.

Qualche breve, ma fondamentale, richiamo.

Innanzitutto il magistero conciliare è alla base di due canoni del II libro, *De populo Dei*: il canone 204 e il canone 369:

Can. 204 – §1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

---

<sup>8</sup> Cfr. *Enchiridion Vaticanum* VIII, pp. 500-515 (p. 509).

<sup>9</sup> Cfr. *Discorsi ai Partecipanti al corso sul nuovo CIC*, del 21 novembre e del 9 dicembre 1983, in *Communicationes* XV, 1983, pp. 124-126 e 128.

Can. 369 – La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

Sono due definizioni di estrema importanza, una indiretta della Chiesa universale e l'altra diretta della Chiesa particolare, desunte dalla *Lumen gentium*. In entrambe il soggetto è il popolo, categoria biblica ma con valenza anche giuridica, organismo collettivo, composto da individui fondamentalmente uguali tra di loro ma aventi diversa funzione e che partecipano ciascuno per la sua parte alla comune missione.

In secondo luogo, sempre nel libro II è inserita una serie di canoni in cui vengono descritti ampiamente i diritti, i doveri, le possibilità di tutti i membri della Chiesa di collaborare con la Gerarchia per propria iniziativa o per incarico ricevuto dai Pastori, sia a livello individuale che in forma associativa. Si tratta di disposizioni che, armonizzate con quelle che si riferiscono ai diritti e doveri dei chierici e dei consacrati per la professione dei consigli evangelici, e con le norme che delineano l'autorità dei pastori, chiaramente intesa in tutto il Codice come "servizio", offrono una idea concreta delle linee su cui si deve incamminare la partecipazione ecclesiale, particolarmente nella comunità diocesana. Il Legislatore stabilisce che:

Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno (can. 208).

Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo (can. 211).

Essi sono liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri e consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa. Inoltre, in modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente

l'utilità comune e la dignità delle persone (can. 212)<sup>10</sup>.

Infine, il Legislatore, a partire da tali principi costituzionali, prevede e disciplina gli strumenti pastorali, che devono consentire e promuovere tale partecipazione. In alcuni casi introducendoli *ex novo*, in altri dando loro un nuovo assetto, rispetto alla legislazione precedente, il Codice piano benedettino.

In modo sintetico, dividendoli in tre livelli, possiamo così individuare gli organismi di attuazione della sinodalità previsti dal Codice<sup>11</sup>. I primi due livelli li elenco, sul terzo mi soffermo.

A livello di Chiesa universale: innanzitutto il Concilio Ecumenico (cann. 338-341) e il Sinodo dei Vescovi (cann. 342-349)<sup>12</sup>, seguono, poi, le strutture a servizio dell'esercizio sinodale del primato, il Collegio dei Cardinali (cann. 349-359) e la Curia Romana (cann. 360-361).

A livello regionale: i Concili Particolari, plenari (cioè di tutte le diocesi della medesima Conferenza Episcopale) e provinciali (quelli cui partecipano tutte le diocesi della stessa provincia ecclesiastica) (cann.439-446), le Conferenze Episcopali e i diversi raggruppamenti delle stesse, anche a livello continentale (cann. 447-459). Papa Francesco ha definito queste strutture ecclesiali istanze intermedie della collegialità e ha ricordato che l'auspicio del Vaticano II è «che tali organismi possano contribuire, sempre più, ad accrescere lo spirito della collegialità episcopale»<sup>13</sup>.

Infine, le strutture a servizio della vita sinodale nella Chiesa particolare.

Trattando della struttura interna delle Chiese particolari, il Legislatore pone al primo posto il sinodo diocesano. Per dirla con i Vescovi italiani «esso

---

<sup>10</sup> A proposito dell'opinione pubblica nella Chiesa Giovanni Paolo II ha ricordato che «nel Codice di Diritto Canonico è riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto all'espressione della propria opinione. Se è vero che le verità di fede non sono aperte ad interpretazioni arbitrarie e il rispetto per i diritti degli altri crea limiti intrinseci all'espressione delle proprie valutazioni, non è meno vero che in altri campi esiste tra i cattolici uno spazio per lo scambio di opinioni, in un dialogo rispettoso della giustizia e della prudenza. Sia la comunicazione all'interno della comunità ecclesiale che quella della Chiesa con il mondo richiedono trasparenza e un modo nuovo di affrontare le questioni connesse con l'universo dei media. Tale comunicazione deve tendere a un dialogo costruttivo per promuovere nella comunità cristiana un'opinione pubblica rettamente informata e capace di discernimento» (GIOVANNI PAOLO II, lettera apostolica *Il Rapido Sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale*, 24 gennaio 2005, in *Enchiridion Vaticanum XXIII*, pp. 44-55).

<sup>11</sup> Facciamo riferimento al Codice per la Chiesa latina. Discorso a parte va fatto per le Chiese cattoliche orientali, regolate dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato il 18 ottobre 1990.

<sup>12</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Episcopalis Communio*, 15 settembre 2018, in *Communicationes L*, 2018, pp. 375-395.

<sup>13</sup> Cfr. FRANCESCO *Discorso per la Commemorazione cit.*, p. 1095. Cfr. anche FRANCESCO, esortazione apostolica *Evangelium gaudium*, 24 nov. 2013, n. 32, in *Enchiridion Vaticanum*, XXIX, p. 1206.

è una particolare assemblea di fedeli i quali, mentre celebrano il Signore che si fa presente nella Parola, nell'eucarestia e nella comunità stessa adunata nel suo nome, si lasciano illuminare dal suo Spirito per discernere le vie più adatte e i comportamenti più opportuni per servire il Signore e costruire il suo regno tra gli uomini in un determinato contesto»<sup>14</sup>.

Non è un organismo permanente, perché si celebra “quando le circostanze lo suggeriscono” (cfr can. 461 § 1). Sono invece previsti in forma permanente diversi organismi deputati a coadiuvare in vario modo il ministero del Vescovo nell'ordinaria guida pastorale della Diocesi: la Curia diocesana, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei canonici e il Consiglio per gli affari economici. Su indicazione del Concilio Vaticano II, il Legislatore ha poi istituito il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano, quali ambiti permanenti di esercizio e di promozione della comunione e della sinodalità.

Il Consiglio presbiterale<sup>15</sup>, così come voluto dal Concilio Vaticano II, è presentato come «consiglio o senato dei sacerdoti rappresentanti del presbiterio» avente la finalità di «aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi». Il Vescovo, infatti, è chiamato ad ascoltare i presbiteri, a consultarli e dialogare con loro «circa le necessità pastorali e il bene della Diocesi». Esso si inserisce in modo specifico nel dinamismo sinodale complessivo della Chiesa particolare.

Il Consiglio pastorale diocesano è deputato, a sua volta, a offrire un contributo qualificato alla pastorale d'insieme promossa dal Vescovo e dal suo presbiterio, divenendo all'occasione anche luogo di decisioni sotto la specifica autorità del Vescovo<sup>16</sup>. A motivo della sua natura, del ritmo di frequenza

---

<sup>14</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Doc. past. *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1° gennaio 1989, n. 56, in *Enchiridion CEI IV*, p. 1398. Il Codice dà una definizione della natura e finalità del sinodo nel can. 460, presentandolo come «l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana».

<sup>15</sup> Il decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis* al n. 7 sottolinea la profonda comunione gerarchica esistente tra il Vescovo e i Presbiteri; essi partecipano – sebbene in grado diverso – dell'unico e identico sacerdozio e ministero e formano pertanto un solo presbiterio. Tale unità di missione i Padri Conciliari hanno voluto si concretizzasse nella creazione «di una commissione o senato di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi». Il ruolo quindi di organo consultivo del Vescovo, che nel Codice del 1917 svolgeva il Capitolo dei Canonici, è svolto nell'ambito della normativa postconciliare dal Consiglio presbiterale o meglio dai due organi tra loro correlati: Consiglio presbiterale e Collegio dei Consultori. Oltre ad essere senato del Vescovo, «*coetus sacerdotum qui tamquam senatus sit Episcopi*» afferma il Legislatore, l'organo in esame ha anche la finalità di esprimere la fraternità esistente tra i sacerdoti: «Il Consiglio presbiterale – afferma il Sinodo dei Vescovi del 1971 – è una forma di manifestazione istituzionalizzata della fraternità esistente tra i sacerdoti, fondata sul Sacramento dell'Ordine... è un'istituzione nella quale i presbiteri, dato il continuo aumento delle varietà nell'esercizio dei ministeri, riconoscono di integrarsi a vicenda nel servizio dell'unica e medesima missione della Chiesa».

<sup>16</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre

delle sue riunioni, della procedura e degli obiettivi del suo impegno, il Consiglio pastorale diocesano si propone come la struttura permanente più propizia all'attuazione della sinodalità nella Chiesa particolare.

In diverse Chiese particolari, per dare impulso all'attuazione del Vaticano II, si svolgono anche con una certa regolarità Assemblee per esprimere e promuovere la comunione e la corresponsabilità e per contribuire alla pianificazione della pastorale integrata e alla sua valutazione. Tali Assemblee possono avere un significato importante nel cammino sinodale della comunità ecclesiale come cornice e preparazione ordinaria all'attuazione del Sinodo diocesano.

*La sinodalità nella vita della parrocchia.* Ogni diocesi deve essere divisa in parrocchie (cfr can. 374). La parrocchia è la comunità dei fedeli che realizza in forma visibile, immediata e quotidiana il mistero della Chiesa. “Le diverse componenti – afferma la recente Istruzione della Congregazione per il Clero in materia – in cui la parrocchia si articola sono chiamate alla comunione e all'unità. Nella misura in cui ognuno recepisce la propria complementarità, ponendola a servizio della comunità, allora, da una parte si può vedere realizzato a pieno il ministero del parroco e dei presbiteri che collaborano come pastori, dall'altra emerge la peculiarità dei vari carismi dei diaconi, dei consacrati e dei laici, perché ognuno si adoperi per la costruzione dell'unico corpo” (n. 28)<sup>17</sup>. Una comunità concreta che vive in solido la sua missione e il suo servizio, nell'armonia del contributo specifico di ciascuno.

Nella parrocchia sono previste due strutture di profilo sinodale: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici, con la partecipazione laicale nella consultazione e nella pianificazione pastorale. Per promuovere tale partecipazione si chiede di rivedere la normativa canonica (cfr can. 536), che attualmente soltanto suggerisce la costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale, rendendola obbligatoria, così come già è previsto dal diritto particolare di alcune diocesi.<sup>18</sup> Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, recita il canone, «*ha solamente voto consultivo*», nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative. Il parroco, però, è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse all'unanimità, in un processo di comune

---

1988, in *Enchiridion Vaticanum XI*, pagg. 1020-1243. Si veda in particolare il n. 25.

<sup>17</sup> Istruzione “*La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*”, a cura della CONGREGAZIONE PER IL CLERO, approvata dal Papa il 27 giugno 2020, datata 29 giugno 2020 e pubblicata il 20.07.2020.

<sup>18</sup> Si vedano ad esempio le *Norme pastorali* del XXX Sinodo della Chiesa di Napoli, 1984, art. 59 e il *Libro del Sinodo della Diocesi di Roma* – secondo Sinodo Diocesano, 1993, p. 102.

discernimento. Perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo – raccomanda la citata *Istruzione* della Congregazione per il Clero -, occorre evitare due estremi: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo *pro forma*; dall'altra, quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità.

Il Consiglio per gli Affari Economici, obbligatorio per norma canonica (cfr can. 537), a sua volta, può svolgere un ruolo di particolare importanza nel far crescere, all'interno delle comunità parrocchiali, la cultura della corresponsabilità in materia economica, della trasparenza amministrativa e del sovvenire alle necessità della Chiesa. In modo particolare, la trasparenza va intesa non solo come formale presentazione di dati, ma piuttosto come doverosa informazione alla comunità, e proficua opportunità per un suo coinvolgimento formativo. Si tratta di un *modus agendi* imprescindibile per la credibilità della Chiesa, soprattutto dove questa si trova ad avere beni significativi da amministrare.

Una osservazione a questo punto vorrei fare per favorire una più corretta comprensione della natura giuridica dei citati organismi di corresponsabilità, previsti come consultivi: il significato e il valore della *consultazione* di tutti nella Chiesa. La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi consigli. L'espressione *votum tantum consultivum*, per designare il peso delle valutazioni e delle proposte in tali sedi avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la *mens* del diritto civile nelle sue diverse espressioni.

La consultazione che si esprime nelle assemblee sinodali e nei consigli è infatti diversamente qualificata, perché i membri del Popolo di Dio che vi partecipano rispondono alla convocazione del Signore, ascoltano comunitariamente ciò che lo Spirito dice alla Chiesa attraverso la Parola di Dio che risuona nell'attualità e interpretano con gli occhi della fede i segni dei tempi. Nella Chiesa sinodale tutta la comunità è convocata per ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e consigliare il Pastore nel prendere le decisioni pastorali più conformi al volere di Dio. Per giungere a formulare le proprie decisioni, i Pastori debbono dunque ascoltare con attenzione i desideri (*vota*) dei fedeli. Il Codice prevede che essi, in casi specifici, debbano operare solo dopo aver sollecitato e acquisito i diversi pareri secondo le formalità giuridicamente determinate. Il processo sinodale deve realizzarsi in seno a una comunità gerarchicamente strutturata. È necessario, quindi, distinguere tra il processo per elaborare una decisione attraverso un lavoro comune di discernimento,

consultazione e cooperazione, e la presa di decisione pastorale che compete all'autorità del Vescovo, garante dell'apostolicità e cattolicità. L'elaborazione è un compito sinodale, la decisione è una responsabilità ministeriale.

È ben vero che le decisioni anche se prese dal solo Pastore avrebbero valore, ma è anche e soprattutto vero che, se il Pastore agisse da solo, le attribuzioni sacramentali dei fedeli resterebbero senza attuazione. Quanto all'accettazione dei consigli dei fedeli è parimenti chiaro che, se si deve da un lato affermare che i Pastori sono liberi nell'accettare o no i consigli, dall'altro si deve ritenere che le motivazioni per non accettarli sono nella Chiesa peculiari, devono essere fondate e gravi proporzionalmente alla natura delle cose. Non è azzardato dire che i Pastori dovrebbero avere motivazioni di coscienza. Quanto fin qui detto è stato tradotto dal Legislatore nella lucida indicazione del canone 127: *«Il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo di accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarci a suo giudizio, non si discosti dal voto, specialmente se concorde»* (§ 2 n.2).

Alla luce di quanto detto, riprendendo il pensiero espresso dal Papa in diverse occasioni, si può affermare che nella Chiesa il fine di qualsiasi consiglio, come di ogni altra azione sinodale, non è conseguire la maggioranza dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà sull'altra, ma ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi arrivare ad un "consensus", il quale non è dato di per sé dal computo dei voti, ma dal convergere, per azione dello Spirito, verso l'unità di pareri e intenti, che si esprime nella tendenza all'unanimità: il computo dei voti è solo la verifica di tale convergenza. Allora, se ci si pone nella prospettiva dell'azione dello Spirito e nella ricerca di tale consensus, non è importante che un organo di partecipazione abbia il voto deliberativo o solo consultivo, o sia chiamato a dare il consenso o ad esprimere il proprio parere, in quanto l'uno e l'altro esprimono comunque la partecipazione di tale organo al governo del Superiore e manifestano, anche se in modo canonicamente differenziato, tale consensus<sup>19</sup>.

Concludendo. Il Papa ha più volte ripetuto che scopo di questo Sinodo non è produrre altri documenti, né moltiplicare strutture. Né tantomeno obiettivo di questo processo sinodale è una semplice serie di esercizi che iniziano e finiscono, è piuttosto un cammino di crescita autentica verso la comunione e la missione che Dio chiama la Chiesa a realizzare nel terzo millennio. Questo cammino percorso insieme ci chiamerà a rinnovare le nostre mentalità, e sarà

---

<sup>19</sup> Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (Can. 127 CIC)*, in AA.Vv., *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 293-316; MARCELLO SEMERARO, *Sinodalità anzitutto uno stile*, in *La Rivista del Clero Italiano*, 10, 2021, pp. 671-690.

questo cambiamento di mentalità che ci permetterà anche di utilizzare meglio le strutture canoniche di cui già disponiamo secondo le finalità in esse insite<sup>20</sup>.

Tutto il lavoro di questi mesi vuole accompagnare pastori e fedeli nel camminare insieme con creatività nella fedeltà, con fedeltà creativa. *Creatività* – ha ricordato Papa Francesco – *significa strade nuove e la Chiesa, anche il Codice di diritto canonico ci dà tante possibilità, tanta libertà per cercare queste cose*<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> «Il Codice di diritto canonico dedica ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare “gli organismi di comunione” della Chiesa particolare ... tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione» (FRANCESCO, *Discorso per il 50° anniversario*, cit.).

<sup>21</sup> *Discorso ai parroci di Roma* – 16 settembre 2013.